

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2275

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata **BONOMO**

Delega al Governo per l’istituzione del servizio civile obbligatorio

Presentata il 27 novembre 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il servizio civile ha una fondamentale funzione educativa, formativa e sociale. Per questo si avverte la necessità di renderlo obbligatorio in versione temporalmente ridotta e affiancata al servizio civile nazionale, già previsto dall’attuale ordinamento.

Da recenti studi e analisi sociali emerge che i giovani italiani di età compresa tra i 14 e 26 anni sono sempre più consapevoli dell’utilità del volontariato come arricchimento personale e accrescimento delle proprie capacità. Parimenti, sul piano economico e percettivo, il *non profit* si colloca tra i settori a maggior indice di fiducia. Ciò nonostante, la quota di giovani che effettivamente intraprende un’esperienza di volontariato è molto bassa e si colloca al di sotto del 10 per cento, percentuale molto inferiore a quella dei loro coetanei residenti in Nord Europa o negli Stati Uniti. La motivazione principale di questa difficoltà dei giovani italiani a entrare in contatto con il mondo del volontariato pur apprez-

zandone le attività deriva dalla difficoltà a trovare un’identità sociale, e dunque un’appartenenza alla comunità di cui fanno parte. Inoltre, il volontariato svolto in età adulta o da soggetti già inseriti nel mondo del lavoro è sostenuto dall’ordinamento italiano con diversi incentivi (previsione di permessi retribuiti usufruibili dal lavoratore e altre facilitazioni) mentre quello svolto in età scolare è percepito in molti casi come un’attività ad altissimo impegno temporale, diversamente da quanto accade in altri Stati. Negli Stati Uniti, ad esempio, il contributo ad azioni comunitarie è riconosciuto nel *curriculum* scolastico e consente ai giovani di acquisire crediti formativi. Ancora, nei Paesi anglosassoni e del Nord Europa il volontariato è valorizzato e sostenuto dalle istituzioni, da quelle municipali a quelle nazionali, e la sua pratica viene promossa e premiata in modo effettivo.

Per risolvere questa disparità di trattamento e facilitare l’ingresso dei giovani in

età scolare nel mondo del volontariato attivo, l'idea è quella di assegnare un ruolo di capofila dei progetti agli istituti scolastici. La scuola deve svolgere un ruolo primario e centrale nell'indirizzare i giovani verso percorsi che possano essere utili e coerenti con il loro percorso formativo, nonché compatibili con l'attività di apprendimento.

Lo scopo del servizio civile obbligatorio è quindi quello di offrire ai giovani una serie di strumenti nuovi con cui affrontare la propria crescita personale e la propria crescita all'interno del tessuto sociale che li circonda. L'obiettivo è promuovere una cultura della pace, della solidarietà e della non violenza attraverso progetti che veicolano messaggi di cittadinanza attiva e di impegno sociale e favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro con un'accresciuta consapevolezza delle tematiche sociali e del proprio ruolo.

L'impegno in attività di volontariato è spesso associato alla creazione di capitale sociale e la crescita di capitale sociale conduce a una crescita economica sostenibile. Sentirsi parte attiva di una comunità tramite un coinvolgimento diretto crea la consapevolezza di vivere in un ambiente interdependente, in cui ogni tassello deve fare la propria parte per il buon funzionamento del tutto: è dimostrato che l'attiva partecipazione e l'adesione ad associazioni di volontariato rappresenta un fattore di significativa importanza per ridurre l'incidenza sul territorio di alcuni fenomeni di criminalità.

Infine, i percorsi di volontariato offrono strumenti utili a diventare più competitivi sul mercato del lavoro. A un anno dal termine del servizio civile nazionale la percentuale di occupati tra i giovani volontari è stata più alta del 12 per cento rispetto a quella di chi non l'ha svolto, quota che si è alzata al 15 per cento dopo tre anni. Oltre a questo la quota di disoccupati di lungo

corso è stata maggiore del 23 per cento tra chi non ha svolto il servizio. Tutto questo è la conseguenza di un miglioramento del « capitale sociale » dei giovani, inteso come insieme di norme condivise, relazioni di fiducia e valori che regola le relazioni tra individui e gruppi.

Per tali finalità, la presente proposta di legge intende rivolgersi a tutti i giovani che frequentano l'ultimo anno della scuola dell'obbligo, prevedendo la partecipazione al servizio civile obbligatorio per un impegno della durata di un mese (valutato in 100 ore di servizio effettivo) che può essere espletato nel corso di un unico periodo (ad esempio un mese estivo, con un massimo di 25 ore settimanali) oppure diviso in blocchi orari più piccoli nel corso dell'anno, come da progetto dell'ente ospitante. L'esperienza del servizio civile obbligatorio potrà essere maturata in progetti afferenti a diversi ambiti, quali l'educazione e la promozione culturale; l'educazione alla pratica sportiva; la difesa ecologica; la tutela e incremento del patrimonio forestale; la tutela e la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale; le politiche per la pace e per i diritti umani. Per i giovani che prenderanno parte al servizio civile obbligatorio è previsto un riconoscimento economico complessivo proporzionato al contributo mensile corrisposto al volontario del servizio civile nazionale, una copertura assicurativa nonché la possibilità di vedersi riconoscere le competenze acquisite durante l'espletamento del servizio civile obbligatorio in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo.

Infine, si prevede che i progetti ammessi all'utilizzo dei giovani nell'espletamento del servizio civile obbligatorio saranno proposti dagli enti accreditati per il servizio civile nazionale e dalle scuole di ogni ordine e grado.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. In attuazione dei principi della difesa non armata e non violenta della Patria e dell'educazione alla pace tra i popoli, di cui agli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, nonché ai fini della promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti all'istituzione del servizio civile obbligatorio per i soggetti che frequentano l'ultimo anno della scuola dell'obbligo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione che il servizio civile obbligatorio abbia la durata di un mese e comporti complessivamente 100 ore di servizio effettivo, da svolgere nel corso di un unico periodo durante i mesi estivi, nel limite massimo di 25 ore settimanali, o suddiviso in blocchi orari settimanali di minore entità nel corso dell'anno, sulla base del progetto dell'ente ospitante e, comunque, garantendone la compatibilità con le esigenze scolastiche dell'interessato;

b) definizione delle modalità operative attraverso le quali si realizzano le finalità del servizio civile obbligatorio nei seguenti settori di intervento:

- 1) educazione e promozione culturale;
- 2) educazione alla pratica sportiva;
- 3) educazione ambientale e difesa del patrimonio ambientale;
- 4) tutela e incremento del patrimonio forestale;
- 5) tutela e salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale;

6) promozione della pace tra i popoli, della cultura della non violenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani;

7) attività integrative nelle scuole dedicate agli studenti;

c) attribuzione ai soggetti che svolgono il servizio civile obbligatorio, in quanto compatibile, di un trattamento economico e assicurativo equivalente a quello previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40;

d) definizione dello *status* giuridico dei soggetti che svolgono il servizio civile obbligatorio, prevedendo l'instaurazione, tra i medesimi soggetti e lo Stato, di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro, con previsione dell'esclusione delle relative prestazioni da ogni imposizione tributaria;

e) previsione che gli enti accreditati presso l'albo degli enti di servizio civile universale ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e le scuole di ogni ordine e grado possano presentare i progetti destinati ai soggetti che svolgono il servizio civile obbligatorio;

f) riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite durante lo svolgimento del servizio civile obbligatorio in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo;

g) disciplina delle possibilità di esenzione dallo svolgimento del servizio civile obbligatorio in ragione di specifiche esigenze di salute dell'interessato;

h) attribuzione allo Stato delle funzioni di programmazione, organizzazione, accreditamento e controllo del servizio civile obbligatorio; realizzazione, con il coinvolgimento delle regioni, dei programmi da parte di enti locali, altri enti pubblici territoriali ed enti del Terzo settore; possibilità per le regioni, gli enti locali, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti del Terzo settore di attivare autonomamente, con risorse proprie, progetti di servizio civile obbligatorio da realizzare presso soggetti accreditati;

i) individuazione di risparmi di spesa pubblica, per un ammontare non inferiore a 250 milioni di euro annui a decorrere dal primo anno successivo a quello di entrata in vigore dei decreti legislativi, da destinare al finanziamento del servizio civile obbligatorio.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro il quarantacinquesimo giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega, perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0084510